

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 2 - DEFINIZIONI	2
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
Art. 4 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	4
Art. 5 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	4
Art. 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	5
Art. 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	5
Art. 8 - CENTRO DI RACCOLTA ZONALE E CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI	6
Art. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	7
Art. 10 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA	8
Art. 11 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	9
Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	9
Art. 13 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI	10
Art. 14 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI	10
Art. 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	11
Art. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	11
Art. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	11
Art. 18 - RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE	11
Art. 19 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE	12
Art. 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI	12
Art. 21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	13
Art. 22 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	13
Art. 23 - CESTINI PORTARIFIUTI	13
Art. 24 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE	14
Art. 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	14
Art. 26 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	14
Art. 27 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	15
Art. 28 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	15
Art. 29 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	15
Art. 30 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	16
Art. 31 - POZZETTI STRADALI E FONTANE	16
Art. 32 - CAROGNE DI ANIMALI	16
Art. 33 - CONDUZIONE DI ANIMALI	16
Art. 34 - CANTIERI EDILI	17
Art. 35 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	17
Art. 36 - RIFIUTI INERTI	17
Art. 37 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	17
Art. 38 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	18
Art. 39 - SGOMBERO DELLA NEVE	18
Art. 40 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	18
Art. 41 - SANZIONI	18
Art. 42 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai rifiuti radioattivi;
 - b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
 - d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - e. ai materiali esplosivi in disuso;
 - f. alle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - g. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:

- a) **utente**: l'intestatario della scheda di iscrizione al pagamento della tariffa di igiene ambientale, i suoi famigliari o chiunque conferisca rifiuti al sistema pubblico di raccolta;
- b) **abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi in violazione delle modalità di conferimento previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- c) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- d) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- e) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- g) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- h) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 D.Lgs. n. 22/1997.
- i) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani ed assimilati in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- k) **raccolta multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) **spazzamento**: l'operazione di pulizia e di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- m) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
- n) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
- o) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997;
- q) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- r) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossi, e simili;
 - Frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che a causa delle loro dimensioni e della loro mole oltrepassano la capienza del sistema di raccolta assegnato o che a causa del loro peso o della natura del materiale potrebbero danneggiare i contenitori o rendere problematico il loro svuotamento;
 - b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti** sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
 - g) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/97.

Art. 4 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- avviene secondo i seguenti criteri:
- **limiti qualitativi**: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;
 - **limiti quantitativi**: secondo quanto disposto dal Gestore del servizio.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

Art. 5 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa attraverso la partecipazione ad apposita società ad influenza dominante pubblica locale, nel rispetto della normativa vigente. Nel contesto del presente regolamento con il termine di "gestore" si intende Azienda Ambiente S.r.l., a cui il Comune ha affidato il servizio.

2. Il Gestore garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale con le modalità e i limiti previsti dal presente regolamento e dal contratto di servizio; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali. Si intendono comunque completamente serviti dal servizio di raccolta rifiuti tutti gli edifici e le aree che abbiano una distanza non superiore a metri 200 di percorso pubblico dal confine di proprietà al più vicino punto di conferimento della frazione secca non riciclabile stabilito dal Gestore in accordo con il Comune. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici e le aree con strada d'accesso all'interno dell'area di espletamento del servizio, ma la cui viabilità non consenta agli automezzi in dotazione del Gestore di transitarvi o effettuare manovre di inversione di marcia.
3. Gli abitanti o gli utenti di nuclei urbani al di fuori dell'area di competenza stabilita al comma 2 hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti in un punto di raccolta del percorso stabilito dal Gestore nell'ambito del territorio comunale.
4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Gestore.

Art. 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta eseguito sulle aree già identificate in accordo con il Comune, viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

Art. 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto gestore del servizio.

2. Le ordinanze comunali possono disciplinare in accordo con il gestore del servizio:
 - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati all'esterno dei contenitori, la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica;
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto di cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare colmi.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 8 – CENTRO DI RACCOLTA ZONALE E CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

1. Il centro di raccolta zonale (C.R.Z.) ed i centri di raccolta materiali (C.R.M.) sono costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento del centro predisposti dal Gestore in accordo con i Comuni.
2. La raccolta presso tali centri riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell'autorizzazione alla gestione.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi dei centri di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. E' vietato depositare all'esterno dei centri di raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la parte residua che per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante il sistema “porta a porta”, con le seguenti modalità:
 - a) ad ogni singola utenza vengono consegnati uno o più contenitori rigidi carrellati al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste. Nel caso i contenitori vengano danneggiati accidentalmente o risultino non più funzionali, si provvederà alla loro sostituzione previa richiesta da parte dell’utente iscritto al pagamento della tariffa di igiene ambientale; in caso di furto si procederà ad una nuova consegna di contenitore a fronte della presentazione di autocertificazione con la quale si dichiara l’avvenuta sottrazione del contenitore. La volumetria dei contenitori è stabilita dal soggetto gestore del servizio in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti. Eventuali danni ai contenitori occorsi per oggettiva negligenza da parte degli utenti, saranno addebitati agli stessi.
 - b) Il gestore del servizio deve garantire l’individuazione automatica dell’utenza e la misurazione della quantità dei rifiuti raccolti presso ciascuna, per consentire l’applicazione della tariffa secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
 - c) I rifiuti devono essere conferiti dall’utente nei contenitori, in sacchetti trasparenti chiusi idonei all’uso e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica.
 - d) E’ vietato introdurre rifiuti all’interno dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
 - e) E’ inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento, ad esempio depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l’ordinaria fruizione del servizio l’utente può richiederne uno idoneo.
 - f) La pulizia dei contenitori è a carico degli utenti ai quali sono assegnati. Inoltre in caso di cessazione, l’utente è tenuto a riconsegnare il contenitore al Gestore perfettamente pulito e disinfettato. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l’addebito all’utente del costo relativo alla pulizia del contenitore.
 - g) La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Comune in collaborazione con il Gestore in modo tale da non costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni. I contenitori verranno collocati presso tali punti, prima delle ore 5 del giorno di passaggio e dopo le ore 19 del giorno antecedente salvo diversa determinazione prevista con ordinanza sindacale. I contenitori devono essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta entro 12 ore dall’avvenuto svuotamento, salvo casi specifici autorizzati dal Gestore, previo parere favorevole dell’Amministrazione comunale. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private per effettuare la raccolta dei contenitori su quattro ruote solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la manovra dei mezzi in sicurezza. Ove l’accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l’obbligo della raccolta finché perdura l’impedimento o l’ostacolo.
 - h) Il gestore del servizio si asterrà dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi per natura a quanto disposto dal presente regolamento, o non vengano rispettati l’orario di conferimento e/o la modalità di consegna, e segnalerà il fatto sia all’utente che al Comune, per i relativi provvedimenti.

- i) Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante
- j) Il gestore del servizio potrà, in accordo con il Comune, collocare sul territorio:
 - per la raccolta della frazione organica, contenitori multiutenza dotati di una apertura (calotta) con volumetria certa ed apribile attraverso una chiave elettronica personale in modo da poter registrare i singoli conferimenti.
 - per la raccolta della frazione umida, contenitori multiutenza con serratura a chiave.
 L'utente potrà avvalersi di questo sistema di raccolta in alternativa a quanto previsto al punto a). L'utente può utilizzare entrambi i sistemi di raccolta o richiedere la commutazione da un sistema all'altro.
 Nel caso dall'utenza venga utilizzato il sistema "multiutenza" è data la facoltà al Gestore, in accordo con il Comune, di addebitare un corrispettivo per il particolare servizio richiesto e/o per il noleggio di eventuali strumentazioni necessarie allo scopo.
- k) Nel caso di una elevata concentrazione di utenze (per es. condomini) le stesse su richiesta potranno essere dotate di un contenitore dotato di una apertura (calotta) adibito a loro uso esclusivo e custodito, ove possibile, all'interno dell'area condominiale
- l) Utenze ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non riciclabili, (per es. centri commerciali, campeggi) potranno essere dotate di un compattatore a terra ad elevata capacità adibito a loro uso esclusivo e custodito all'interno della proprietà privata con gestione regolata da apposita convenzione. In tal caso è data la facoltà al Gestore di addebitare un corrispettivo per il particolare servizio richiesto e/o per il noleggio dei beni necessari allo scopo.
- m) Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta ad evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da eliminarne la pericolosità.

2. La raccolta viene effettuata, tenuto conto della sostenibilità dei costi e del beneficio ambientale. Nei nuclei urbani isolati, nel caso di quantità minime e di costi per unità di prodotto sproporzionatamente elevati, il Gestore può ricercare ed introdurre alternative per la raccolta.

Art. 10 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio Domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di

favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

- **cassa di compostaggio e concimaie:** una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.
 6. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno vegetale. Salvo diversi accordi con i proprietari confinanti, nel caso in cui la struttura sia posizionata su fondo finitimo, dovrà essere tenuta a distanza non inferiore a 5 metri dalle costruzioni.
 7. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale.
 8. Durante la gestione del compostaggio dovranno essere garantiti i seguenti accorgimenti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il mescolamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
 9. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Gestore del Servizio.

Art. 11 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 9 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.
2. All'utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
 3. I punti di raccolta pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a) essere individuati a cura del Gestore del Servizio di intesa con il Comune in area pubblica, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b) essere puliti a cura del Gestore.
 4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario, all'interno delle proprietà delle grandi utenze (negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).
 5. I titolari delle attività di cui al punto 4., nonché i responsabili di enti pubblici che accettino la collocazione dei contenitori su suolo privato, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente del servizio.
 6. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte differenziate potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, previo parere favorevole del Comunale. Il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne informative, a far conoscere agli utenti le modifiche apportate.

Art. 13 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti, definiti tali quei rifiuti che a causa delle loro dimensioni e della loro mole oltrepassano la capienza di un contenitore o che a causa del loro peso o della natura del materiale potrebbero danneggiare i contenitori o rendere problematico il loro svuotamento, non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta, da parte dell'utente, negli appositi Centri di Raccolta Materiali o Zonale, oppure presso il domicilio privato dell'utente a mezzo del gestore del servizio, previa chiamata con il pagamento di una tariffa di personalizzazione.
3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite il Gestore del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione.

Art. 14 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti al C.R.Z o, se previsto, ai C.R.M. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. Presso il C.R.Z. possono conferire beni durevoli di provenienza domestica i rivenditori in regola con l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti urbani e che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Gestore del Servizio.

Art. 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 22/97, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Le pile esauste ed i medicinali scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali o presso i centri di raccolta autorizzati.

Art. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso i C.R.M. o il C.R.Z. nei limiti previsti.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.

Art. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del D.P.R. n° 254 dd. 15/07/2003 e ss.mm.

Art. 18 - RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, alluminio e banda stagnata viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore verde opportunamente segnalati;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.
2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 il Gestore del servizio effettua la raccolta della plastica. Per tale raccolta potranno, in futuro, essere utilizzati appositi contenitori. Il Gestore del Servizio può altresì effettuare, in accordo con il Comune, la raccolta di ulteriori tipologie merceologiche, utilizzando appositi contenitori

Art. 19 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore bianco o giallo, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti in volume nella misura massima possibile;
 - c) non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica ecc.);
 - d) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
 - e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.
2. Per le utenze domestiche e/o non domestiche il servizio di raccolta può essere attivato, in accordo con il Comune, con il sistema "porta a porta".

Art. 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. g), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti provenienti da strutture sanitarie o assimilabili, di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura –una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannolini;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione provinciale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.lgs. 22/97.
2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
 3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari a solo rischio infettivo" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

Art. 21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il Gestore deve garantire una corretta misurazione dei rifiuti oggetto del servizio distinti per tipologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive della Provincia Autonoma di Trento, fornendo al Comune con cadenza almeno annuale i dati rilevati. In particolare, per quanto riguarda la frazione secca non riciclabile verrà utilizzata la misurazione diretta (pesata e/o la correlazione fra volume registrato e peso specifico medio del rifiuto).
2. Le modalità di esecuzione della misurazione e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

Art. 23 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune e il Gestore provvedono ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 24 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

Art. 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 26 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti che si avvalgono del C.R.M./C.R.Z. per il conferimento delle frazioni dei rifiuti differenziabili, quali ad esempio le cassette di legno e plastica, devono provvedere a tale operazione in modo ordinato; il cartone dovrà essere opportunamente piegato per ridurne l'ingombro. I rifiuti

non differenziabili devono essere ordinatamente accumulati in appositi sacchi o contenitori forniti a pagamento dal Gestore del Servizio.

4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 27 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 28 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 29 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici

che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

Art. 30 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 31 - POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 32 - CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003 n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Art. 33 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

Art. 34 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

Art. 35 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
4. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

Art. 36 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta autorizzati.

Art. 37 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

Art. 38 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

Art. 39 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
2. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 40 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 41 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto

dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie:

art.	comma	oggetto	descrizione	sanzione
7	5	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti.	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
7	6		Obbligo raccolta differenziata; divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
7	7		Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
7	8		Divieto di incendiare rifiuti.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
8	5	Centro di raccolta zonale e centro di raccolta materiali.	Divieto di depositare rifiuti all'esterno dei centri di raccolta.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
9	1, lett. c)	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici.	Obbligo conferimento rifiuti nei contenitori in sacchetti trasparenti, chiusi ed impermeabili.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	1, lett. d)		Divieto di utilizzare contenitori quando non è possibile la perfetta chiusura.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	1, lett. e)		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
9	1, lett. f)		Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	1, lett. g)		Obbligo posizionamento contenitori prima delle ore 5 del giorno di passaggio e dopo le ore 19 del giorno antecedente; obbligo ritiro contenitori entro 12 ore dallo svuotamento; obbligo posizionamento contenitori presso i punti individuati, in modo tale da non costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

9	1, lett. m)		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10		Autotrattamento della frazione umida. (compostaggio domestico).	Modalità di effettuazione compostaggio domestico.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
11	1	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art. 9.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
13	1	Conferimento di rifiuti ingombranti.	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
14	1	Conferimento dei beni durevoli.	Idem beni durevoli.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
15	1	Conferimento dei rifiuti pericolosi.	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi privati.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
15	2		Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese.	75,00.- / 450,00.- (150,00.-)
16		Conferimento dei rifiuti urbani vegetali.	Obbligo conferimento rifiuti vegetali.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
17		Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
18	1, lett. d)	Raccolta multimateriale frazione secca recuperabile.	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
18	1, lett. e)	(vetro/ alluminio/ banda stagnata).	Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata.	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)
19	1, lett. c)	Raccolta costituita da carta e cartone.	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
19	1, lett. d)		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata.	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)
20	2 e 3	Gestione dei rifiuti sanitari	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)

23	2	Cestini portarifiuti.	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
23	3		Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
24	1	Divieto di imbrattamento del suolo e di	Divieto di imbrattamento dei fabbricati.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
24	2	strutture pubbliche.	Divieto di gettare rifiuti sul suolo pubblico.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
24	3		Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
25	1	Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
26	1 e 3	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.	Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
27	1	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
27	2		Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
27	3		Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
27	4		Obbligo pulizia area posteggio.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
28	1	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta.	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
29	1	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.	Obbligo, per enti che organizzano manifestazione su area pubblica, di comunicare per concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

30	1	Attività di carico e scarico di merci e materiali.	Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
31	2	Pozzetti stradali e fontane.	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
32		Carogne di animali.	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
33		Conduzione di animali.	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato il suolo pubblico.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
34		Cantieri edili.	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili.	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
35	1	Veicoli a motore, rimorchi e simili.	Divieto abbandono di carcasse.	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
35	2		Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
36	1	Rifiuti inerti.	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
38	1, lett. a)	Attività di volantinaggio.	Divieto lancio volantini su vie pubbliche.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
38	1, lett. b)		Divieto collocazione volantini sotto i tergicristalli.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
39	1	Sgombero neve.	Divieto sosta aree interessate sgombero neve.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
39	2		Divieto invasione carreggiata con neve rimossa.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
40	2	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Art. 42 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Le sanzioni di cui all'articolo precedente restano in vigore fino al momento in cui i divieti e gli obblighi relativi non verranno ricompresi in altri specifici regolamenti.
3. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dal Gestore del servizio con proprio regolamento.